

gione, veniva corrisposto ai produttori in compenso (0,20, 0,10%) sui capitali in vigore dopo il terzo anno di emissione dei contratti, la cui liquidazione era subordinata al raggiungimento di una determinata percentuale di conservazione.

Lo spirito informativo che aveva consigliato questa Direzione a stabilire questo compenso venne frustrato dalla modifica intervenuta nel 1936, che consistette nell'applicazione di una sovrapprovvigione del 1% sui premi di annualità successiva alla prima, avvenendo tale liquidazione indipendentemente dalla percentuale di decadenza verificatasi sulla produzione acquisita da ogni produttore.

Ne è derivato che mentre con il primo provvedimento il produttore curava il proprio portafoglio almeno nei primi tre anni di durata dei contratti, per non perdere il sostanziale beneficio del compenso speciale, successivamente non ha avuto più interesse a farlo, perché minimo era il danno a lui derivante per lo storno e l'abbandono di qualche polizza da lui